

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3719

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDREA MAESTRI, CIVATI, BRIGNONE, PASTORINO, MATARRELLI,
BALDASSARRE, SEGONI, CRISTIAN IANNUZZI, LO MONTE, BECHIS,
ARTINI, PASTORELLI, MARZANO, MUCCI**

Abrogazione dell'articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riguardante il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

Presentata il 5 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge rispetta quanto deciso dal Parlamento, con la legge delega n. 67 del 2014, sulla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina, previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito « testo unico ». La legge prevedeva che il Governo adottasse, entro diciotto mesi, un decreto legislativo per cancellare il « reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato », introdotto dalla legge n. 94 del 2009, per volere dell'allora Governo di

centro destra sostenuto dalla Lega nord e dal Popolo della libertà.

Fin dalla sua introduzione si registrò un unanime coro di commenti negativi su una norma che si palesava per tutti come inutile, se non addirittura controproducente. L'articolo 10-*bis* del testo unico, infatti, punisce lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico, con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro: pene che, oltre a non spaventare chi arriva sulle coste italiane, che è mosso dalla disperazione e che fugge da contesti di guerra o di estrema povertà, oggettivamente non vengono mai pagate.

Poiché l'Europa impone agli Stati membri di non comminare una pena detentiva per il reato di clandestinità, la formula delle sanzioni pecuniarie in Italia è stato uno strumento normativo di matrice populista che ha cavalcato la paura atavica dello straniero, alimentando sentimenti di xenofobia e di razzismo.

Inoltre, la pena pecuniaria non prevede l'adozione di forme limitative della libertà personale, quali l'arresto o il fermo di polizia, perché il nostro sistema processuale penale non consente di mettere in carcere una persona per un reato che non è punito con la pena detentiva e quindi lo straniero che entra o soggiorna illegalmente è denunciato a « piede libero ».

La prima considerazione che saltò subito agli occhi di tutti fu che non aveva senso punire con una pena pecuniaria uno straniero irregolare che, proprio perché privo di permesso di soggiorno, non può aprire un conto corrente, non può essere assunto regolarmente e non può intestarsi beni immobili o mobili registrati. Lo Stato, quindi, non ha nessuna garanzia di recuperare non solo le pene pecuniarie irrogate, ma nemmeno le spese di giustizia che lo Stato stesso anticipa per la celebrazione di un processo e che, dopo, cerca di recuperare dal condannato.

La Procura nazionale antimafia, che si è schierata a sostegno dell'abrogazione del citato articolo 10-*bis* ha evidenziato come il reato in oggetto ostacoli le indagini volte all'accertamento delle responsabilità dei trafficanti di esseri umani che gestiscono gli sbarchi sulle nostre coste. Infatti, se gli immigrati devono essere indagati per ingresso illegale, non possono essere sentiti come persone informate sui fatti, ma devono essere interrogati con la necessaria assistenza di un difensore e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il reato di clandestinità, quindi, risulta essere esclusivamente un inutile vessillo simbolico.

Ma un vessillo evidentemente utile ai fini del consenso elettorale, dal momento che il 15 gennaio 2016 il Consiglio dei ministri ha varato una serie di decreti per la depenalizzazione di diversi reati tra i quali non è presente il reato di clandestinità. Nonostante la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, a cui il testo provvisorio era stato trasmesso per il parere, si sia espressa favorevolmente su quel punto, il Governo ha deciso di soprassedere e di rinviare per « opportunità politica », dal momento che l'abrogazione di questo inutile reato minerebbe la percezione di sicurezza di una parte dell'opinione pubblica, psicologicamente di nuovo preoccupata dagli eventi terroristici.

Questo è accaduto nonostante lo stesso Ministro della giustizia a luglio di quest'anno, in un'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, abbia definito il reato di clandestinità « inefficace, con una capacità limitata, se non nulla, di deterrenza. L'abrogazione del reato di immigrazione clandestina non solo comporterà un risparmio di risorse, giudiziarie e amministrative, ma produrrà anche effetti positivi per l'efficacia delle indagini in materia di traffico di migranti e favoreggiamento all'immigrazione clandestina ».

La persistenza del reato produce effetti devastanti sulla condizione dei migranti che continuano a essere considerati come criminali perché soggiornanti irregolarmente in Italia e alimenta i casi di sfruttamento, caporalato e schiavitù.

L'abrogazione del reato di clandestinità è quindi un dovere civico e morale oltre che politico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.



17PDL0040640